

ALLEGATO "A"

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE DI
RICCIONE E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA
(ai sensi art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000)**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì _____ (..) del mese di _____ nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

Tra

il Comune di Riccione, con sede in Riccione Via Vittorio Emanuele II, n. n, C.F e P. IVA 00324360403 in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il Dott. _____, nella sua qualità di Dirigente del Settore _____ in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 71, comma 8° del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

in esecuzione:

- della delibera di C.C. n. _____ del _____, di approvazione dello schema tipo di convenzione e atti connessi;
- della delibera di G.C. n. _____ del _____, di approvazione della durata della presente convenzione;
- dell'atto di Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ che approva lo schema definitivo di convenzione;
- della delibera G.C. n. _____ del _____ che approva le tariffe applicabili agli Enti che intendono convenzionarsi;

e

Il Comune di _____ con sede in _____ via _____
c.f. _____, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il Sig. _____
_____ nella sua qualità di _____;

Il Comune di _____ con sede in _____ via _____
c.f. _____, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il Sig. _____
_____ nella sua qualità di _____;

.....

Premesso:

A) che la Legge Quadro n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro

sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

B) che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 07.04.00 n. 27:

- all'art. 1 attribuisce ai Comuni, nell'ambito della propria competenza, l'attuazione degli interventi per la tutela e il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo ed animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

- all'art. 2 stabilisce che i Comuni, per il conseguimento degli obiettivi previsti da tale legge, singolarmente o in forma associata, garantiscano la presenza di strutture per il ricovero temporaneo o permanente di cani;

- all'art. 13 affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di esercitare la vigilanza sul territorio per prevenire o perseguire i casi di abbandono, di mancata custodia, di maltrattamento degli animali, nonché di provvedere alla cattura dei cani vaganti o randagi;

C) con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia – Romagna n. 472 del 12/04/2021 sono stati aggiornati i requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 6 febbraio 2023 sono stati prorogati i tempi di adeguamento delle strutture preesistenti al 31/12/2025;

D) Rilevato che ai fini dell'adeguamento strutturale e funzionale della struttura sono necessari investimenti, la cui quantificazione è in corso di definizione e che i comuni convenzionati dovranno compartecipare ai costi di adeguamento in quota proporzionale alla spesa pro-capite di gestione del canile;

E) Evidenziato inoltre che il progetto di adeguamento della struttura adibita a ricovero e custodia degli animali da affezione dovrà essere predisposto congiuntamente alla redazione del nuovo Regolamento veterinario sanitario per la gestione della struttura in coordinamento con AUSL e il soggetto affidatario della gestione del canile, che sostituirà il Regolamento allegato;

F) Il Comune di Riccione, in quanto proprietario di una struttura intercomunale per il ricovero di animali randagi, ha approvato il presente schema di convenzione (atto C.C. n. ____ del _____);

G) Il Comune di _____, in esecuzione della deliberazione C.C. n. ____ del _____ ha chiesto di convenzionarsi con il Comune di Riccione per la gestione dei servizi connessi alla tutela della popolazione canina presso la struttura di Via Piemonte;

tutto ciò premesso

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Con il presente atto convenzionale gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata le attività relative all'organizzazione e gestione dei servizi connessi alla tutela della popolazione canina, relativi alla custodia e cura dei cani vaganti e randagi presenti sui territori di competenza secondo le modalità definite nell'affidamento a cura del Comune capofila.

3. La gestione associata, qui costituita, persegue l'obiettivo di contenere e ridurre la spesa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di garantire le disposizioni di legge e la tutela del benessere animale.

4. Il Comune di Riccione è individuato come Comune capofila per l'organizzazione e gestione del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi.

5. Le parti riconoscono come prioritario l'impegno di trovare affidatari degli animali presenti in struttura.

5. Le attività oggetto della convenzione comprendono:

A) operazioni di recupero, entro i limiti dei posti convenzionati di cani feriti, randagi o vaganti presenti sul territorio dell'Amministrazione Comunale di _____ su segnalazione della medesima, del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, della Polizia Municipale del Comune di _____, delle Forze dell'Ordine. Il recupero verrà effettuato con l'ausilio di operatori appositamente preparati che utilizzano automezzi e attrezzature adeguate e metodologie che non arrechino ferite, stress, o spavento agli animali;

B) compilazione dell'apposita scheda d'ingresso contenente i dati segnaletici degli animali, i tempi e il luogo di cattura;

C) accoglienza e custodia degli animali nell'apposita struttura. La presente attività secondo quanto stabilito dalla L.R. 27 del 2000 può essere svolta in due momenti:

- osservazione sanitaria, ove vengono ricoverati e custoditi temporaneamente gli animali catturati o quelli in custodia affetti da patologie.

- custodia permanente, ove vengono collocati e custoditi gli animali dopo la loro dimissione dal reparto di osservazione sanitaria;

D) somministrazione quotidiana di cibo ed acqua in misura congrua alle esigenze dell'animale, secondo la dieta prescritta dal Direttore Sanitario e tutte le attività necessarie per garantire la salute e il benessere degli animali ricoverati;

E) operazioni di affido gratuito di cani a coloro che ne facciano richiesta;

F) tenuta del registro di carico e scarico dei cani, numerato e vidimato dal Servizio Veterinario;

G) compilazione mensile di una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati alla fine del mese precedente, quali deceduti, adottati e quelli restituiti al proprietario nel corso del mese considerato, con il risultato complessivo che se ne ricava, da consegnare al Comune convenzionato e al Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio (L.R. 27/2000 - art. 17 comma 1);

H) assistenza medico-veterinaria di base e le profilassi previste per legge. Rimangono escluse tutte le prestazioni sanitarie straordinarie e/o d'urgenza necessarie per garantire la sopravvivenza dell'animale.

Art. 2 – Individuazione ed obblighi del Comune capofila

1. Con la presente convenzione viene individuato quale ente Capofila il Comune di Riccione.

2. Il Comune di Riccione, nella sua veste di capofila, si impegna a prevedere nel contratto di affidamento al soggetto gestore i seguenti obblighi ed impegni:

- garantire una situazione di equilibrio fra entrate ed uscite di animali in modo che i box siano occupati da un numero di cani che non superino i posti per i quali sono autorizzati;
- applicare l'allegato "Regolamento sanitario del canile comunale", che è parte integrante e vincolante della presente convenzione, nonché il nuovo Regolamento a seguito della sua approvazione;
- garantire l'attivazione di un recapito telefonico presso la struttura d'accoglienza a servizio dei cittadini dei Comuni associati;
- prevedere che gli operatori che prestano la loro opera nel canile intercomunale devono portino un cartellino di riconoscimento;
- garantire che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste e che osservino non solo gli obblighi imposti dalle leggi vigenti ma anche gli impegni assunti con la presente convenzione.
- garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n° 266, come da polizza stipulata con le Compagnie di Assicurazioni;
- presentare annualmente agli enti convenzionati una relazione sull'attività di gestione della struttura;
- rispettare i Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o al quale lo stesso ha aderito e a rispettare il Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Riccione;
- osservare quanto prescritto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato dal Comune di Riccione;
- impegnarsi a trovare affidatari degli animali presenti in struttura
- rispettare le disposizioni in materia di privacy
- altre attività previste per legge.

Art. 3 – Obblighi dell'Amministrazione convenzionata

1. L'Amministrazione Comunale convenzionata deve nominare un proprio referente che avrà il compito di verificare che gli operatori del canile rispettino i diritti degli animali; che le attività siano svolte perseguendo la salute ed il benessere degli animali e nel rispetto della normativa vigente in materia, e che nei confronti dei cittadini siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel canile.

2. L'Amministrazione convenzionata si obbliga a:

- rispettare i Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o al quale lo stesso ha aderito e a rispettare il Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Riccione;
- osservare quanto prescritto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato dal Comune di Riccione.

Art. 4 - Le forme di consultazione tra i comuni aderenti

1. Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, dando atto che ciascun Sindaco è, e rimane, autorità competente in materia sanitaria nel proprio Comune e mantiene tutte le attribuzioni previste dalla legge, viene costituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni rappresentati o loro delegati ed alla quale partecipa, se richiesto, il Dirigente competente della gestione del Canile di Riccione con funzioni consultive.
2. La Conferenza dei Sindaci è strumento di consultazione fra gli enti convenzionati e di indirizzo sul servizio associato.
3. La Conferenza dei Sindaci si riunisce una l'anno, su convocazione del Sindaco del Comune capofila, e ad essa competono le seguenti funzioni:
 - stabilire linee di indirizzo e di controllo in ordine alla corretta applicazione della presente convenzione;
 - operare le scelte di carattere strategico ed esprimersi sulle decisioni operative più importanti;
 - stabilire quanto non specificatamente previsto nella convenzione a condizione che non rientri nelle competenze di altri soggetti.

Art. 5 – Costi

1. Con la Convenzione gli Enti sottoscrittori riconoscono al Comune di Riccione o al soggetto affidatario previa comunicazione da parte del Comune capofila, un corrispettivo forfettario per la gestione ordinaria – per ogni anno solare di durata della convenzione - corrispondente alla tariffa e alla ripartizione tra Comuni approvata con atto G.C. n. _____ del _____ relativa al numero posti cane assegnati in base alla media dei cani ricoverati nel triennio 2021-2023 e a scaglioni di abitanti.
2. Il pagamento del corrispettivo avviene entro il 30 giugno di ogni anno solare. Il mancato pagamento di una sola rendicontazione comporterà per l'Ente convenzionato la decadenza della convenzione. In tal caso l'Ente proprietario della struttura, fermo restando le segnalazioni alle autorità competenti dovute per legge, agirà per le vie legali contro l'Amministrazione convenzionata.
3. Per le annualità 2024 e 2025 è dovuto un costo aggiuntivo straordinario di compartecipazione alle spese di adeguamento della struttura ai requisiti approvati con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia – Romagna n. 472 del 12/04/2021, stimato in via iniziale pari al 10% del corrispettivo forfettario per la gestione.
4. Per le annualità successive è dovuto un costo aggiuntivo per la manutenzione straordinaria pari al 10% del corrispettivo forfettario per la gestione di cui al comma 1.
5. Eventuali altre spese straordinarie extra convenzione saranno riconosciute a fronte di una dettagliata rendicontazione da parte del gestore.

Art. 6 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione, che decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità fino al 31.12.2026 ed è rinnovabile per ulteriori due anni alla scadenza con apposito provvedimento.

Art. 7 - Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

1. La facoltà di recesso è ammessa solo per comprovate e motivate necessità o situazioni imprevedibili e contingenti valutate d'intesa con il Comune di Riccione. Il tal caso dovrà essere data comunicazione da effettuarsi a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Riccione, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Ove il recesso comporti una diminuzione di entrata o maggiori spese per gli enti convenzionati, il recedente è obbligato a rimborsare la maggior spesa o la diminuzione di entrata.

2. Nel caso di mancato pagamento, il servizio verrà sospeso fino all'avvenuta regolarizzazione del versamento, fermo restando gli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 8 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma che precede, la questione verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art.9 – Disposizioni in materia di privacy

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Servizio Verde e Transizione ecologica del Comune di Riccione per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Servizio.

3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità, previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali.
2. Nessuna rinuncia di una delle Parti a diritti o facoltà previsti nella Convenzione sarà efficace prima della sua comunicazione scritta alle altre Parti; tale rinuncia si intenderà efficace solo per lo specifico fine per il quale essa è stata espressa.
3. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione e alla sua esecuzione si intenderà validamente eseguita se effettuata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiale di posta elettronica certificata del Comune di Riccione.

Art. 11 – Spese

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, non è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella dell'all. B del D.P.R. n. 642/1972, e sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Riccione

(.....)_____

Per il Comune di _____

(.....)_____

Per il Comune di _____

(.....)_____